ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 1297 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Adesione alla Convenzione CONSIP – Concessionaria Servizi Informatici Pubblici di Roma per la fornitura del Servizio Sostitutivo di Mensa mediante Buoni Pasto cartacei per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 58, Legge 23 Dicembre 2000, n. 388.

In data 29 NOV. 2010, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE UFFICIO
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PRESO ATTO della nota prot. n. 15054 del 27.04.2010 del Direttore Generale, con la quale ha autorizzato i Direttori delle Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardino la gestione della propria Unità Operativa;
PREMESSO che l'art. 26, Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'articolo 1, Decreto Legislativo n. 165/2001;
CHE, in data 29.10.2010 la CONSIP, in seguito a Procedura Aperta, svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 6 lotti geografici, ha stipulato una convenzione, con Day Ristoservice S.p.A. con sede legale in Bologna, Via dell'Industria n. 35, aggiudicataria del lotto n. 6 (Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) allegata alla presente, per la fornitura del Servizio sostitutivo di mensa, mediante Buoni Pasto cartacei, per le Pubbliche Amministrazioni, per un periodo di mesi dodici, decorrenti dal 29.10.2010, salvo proroga di ulteriori dodici mesi;
CONSIDERATO che questa Azienda Sanitaria Provinciale fornisce il Servizio Sostitutivo Mensa ai dipendenti mediante Buoni Pasto cartacei;

CHE detta Convenzione prevede la possibilità per le pubbliche Amministrazioni di emettere un ordine iniziale da 1 a 24 mesi fornendosi di volta in volta, dei Buoni Pasti occorrenti ad ogni singola unità interna ordinante;
CHE questo Ufficio, con nota Prot. n. 395/UAB e S. del 15.11.2010, ha comunicato al Direttore dell'Unità Operativa Gestione Risorse Umane l'attivazione di detta convenzione con relative condizioni economiche, con invito a far conoscere i quantitativi di buoni occorrenti dal I gennaio 2011 e per i successivi ventiquattro mesi;
CHE l'Ufficio Gestione Risorse Umane con nota prot. n. 1665/URU del 23.11.2010 ha comunicato il fabbisogno di Buoni Pasto occorrenti per mesi ventiquattro, pari a complessivi n. 150.000 Buoni Pasto;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ADERIRE alla Convenzione CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) di Roma, per la fornitura del Servizio Sostitutivo mensa, mediante Buoni pasto cartacei per le Pubbliche Amministrazioni, per il fabbisogno di questa ASP, per un periodo di mesi ventiquattro, alle condizioni della Convenzione che si allega in copia alla presente e ne forma parte integrante;
2. DARE ATTO che il relativo ordine iniziale per n. 150.000 Buoni Pasto cartacei, del valore nominale di Euro 5,00 cad. (costo €. 4,18 cad. oltre IVA 4%) sarà sottoscritto da questo Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, già registrato sul sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
3. DARE ATTO che la spesa annua di Euro 326.040,00 graverà sul conto cod. 312.30.10 dei relativi Bilanci di competenza (2011-2012);
4. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
5. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti

Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro Ingarozza

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 29 NOV. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2349 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

consip

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - MEDIANTE BUONI PASTO - PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 6: CIG 0372846240

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2010 (nel seguito per brevità anche "***Consip S.p.A.***")

E

Day Ristoservice S.p.A., sede legale in Bologna, Via dell'Industria 35 , capitale sociale Euro 1.200.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, al n. 03543000370, P. IVA 03543000370, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, Via dell'Industria 35, in persona del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante Dott. Bernardo Bernardi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla delibera del C.d.A. del 5 maggio 2010 (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***")

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "***Ministero***"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23

dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto *importo e quantitativo* della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei (ed.5) , attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 6 Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 116 del 2 ottobre 2009 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-189 del 1° ottobre 2009;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara per il Lotto 6 a tal fine indetta

dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali rilasciata dalla UGF Assicurazioni S.p.A. avente n. 96/51534885 di Euro 11.101.900,00 (undicimilionicentunomilanovecento/00), la cauzione a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive rilasciata dalla UGF Assicurazioni S.p.A. ed avente n. n. 96/51534877 per un importo di Euro 26.200,00= (ventisemiladuecento/00) nonché polizza assicurativa per la responsabilità civile per infortuni rilasciata dalla Assicoop Sicura S.p.A. - UGF Assicurazioni S.p.A. avente n. 767/77/51534896 e polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro rilasciata dalla Assicoop Sicura S.p.A. avente n. 767/65/45494627,tutte stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato **"A"** (Capitolato Tecnico e suoi allegati), l'Allegato **"B"** (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato **"C"** (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato **"D"** (Condizioni Generali).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
   a) **Buono pasto**: il documento di legittimazione in forma cartacea, di qualsiasi valore nominale ed avente le caratteristiche di cui al paragrafo 4 del capitolato, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. Il Buono pasto viene definito a "valore" se dà diritto al possessore di acquistare alimenti fino al raggiungimento del valore nominale del Buono pasto stesso (cd. "pasto a prezzo libero"), ovvero "parametrale" se dà diritto al possessore di acquistare un pasto completo o ridotto;
   b) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato **"A"**;
   c) **Commissione/Sconto incondizionato**: lo sconto massimo sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso;
   d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato **"D"**;
   e) **Esercizio/i**: gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo; le mense aziendali ed interaziendali, le rosticcerie e gastronomie artigianali, i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché gli esercizi di vendita di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (con esclusione delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h punti 2,3,4), ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
   f) **Esercizio/i convenzionato/i**: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
   g) **Esercenti**: i titolari degli Esercizi;
   h) **Fornitore/Società di emissione**: l'impresa o il raggruppamento

temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto 6 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

i) **Importo della fornitura**: l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordinativi di fornitura. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;

j) **Importo massimo della Convenzione**: si intende l'importo corrispondente a Euro 134.000.000,00 (IVA esclusa);

k) **Lotto:** comprende il quantitativo e l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

l) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato **"C"**;

m) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato **"B"**;

n) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive;

o) **Richiesta di approvvigionamento**: le richiesta di consegna dei Buoni pasto effettuata dalle Unità Approvvigionanti con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico;

p) **Sede/i di consegna:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove devono essere consegnati i buoni pasto. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;

q) **Sede/i di utilizzo:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, ove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura;

r) **Unità Approvvigionante:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordinativo di Fornitura ed abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti possono essere espressamente delegate dall'Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

s) **Unità Ordinante/i**: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura; le Unità Ordinanti potranno essere anche Unità Approvvigionanti e quindi emettere, oltre agli Ordinativi di Fornitura, anche le Richieste di Approvvigionamento;

t) **Valore aggiudicato**: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale.

u) **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio")**: il valore della prestazione indicato sul Buono pasto.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
   a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
   b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti, del servizio sostitutivo di mensa - mediante Buoni pasto cartacei (Buono pasto a valore o Buono pasto parametrale) di qualsiasi valore nominale - nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei

confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti e/o Approvvigionanti con gli Ordinativi di Fornitura e con le Richieste di Approvvigionamento, sino alla concorrenza dell'Importo massimo della Convenzione, pari ad Euro 134.000.000,00 (IVA Esclusa).

3. L'erogazione dei servizi dovrà avvenire attraverso una rete di Esercizi Convenzionati con il Fornitore che dovranno possedere le caratteristiche indicate nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico così come eventualmente integrate in fase di gara attraverso l'offerta del Fornitore (con particolare riferimento al maggior numero di esercizi che il Fornitore si è impegnato a convenzionare nel Lotto).
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo, fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

ARTICOLO 5
DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 29/10/2010; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.
   Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, hanno una durata che viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordinativo di Fornitura e che risulta ricompresa in un periodo che va da 1 (un) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo; in

ogni caso i singoli Contratti di fornitura si intendono conclusi, anche prima del periodo temporale fissato nell'Ordinativo di Fornitura, al raggiungimento dell'importo definito nell'Ordinativo di Fornitura medesimo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 1.6 del Capitolato Tecnico.

3. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordinativi di Fornitura emessi, una diminuzione dell'ammontare dell'importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo stesso, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.6. del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara. In particolare si impegna anche a:
   a) assicurare, in relazione ai Buoni pasto a valore, la presenza di almeno un Esercizio Convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 5 esercizi per Sede di utilizzo) entro la distanza di 1 km dalla Sede di Utilizzo, secondo quanto precisato nel paragrafo 5.1.2. del Capitolato Tecnico;
   b) assicurare, in relazione ai Buoni pasto parametrali, la presenza di almeno un Esercizio Convenzionato ogni 50 soggetti aventi diritto al pasto entro la distanza di 1 km dalla Sede di Utilizzo, secondo quanto precisato nel paragrafo 5.1.4. del Capitolato Tecnico;
   c) assicurare la spendibilità dei Buoni pasto negli Esercizi Convenzionati di cui alle precedenti lettere a) e b);
   d) provvedere, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, al convenzionamento di esercizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) nei casi e con le modalità previste nel paragrafo 5.1.5. del Capitolato Tecnico;
   e) inviare a ciascuna Unità Approvvigionante gli elenchi riportanti le informazioni relative agli Esercizi Convenzionati, e provvedere ai successivi aggiornamenti degli stessi, secondo quanto previsto nei paragrafi 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3 e 5.1.4. del Capitolato tecnico;
   f) comunicare alla Consip S.p.A., su richiesta della stessa, e comunque almeno ogni 4 mesi, gli elenchi aggiornati relativi agli Esercizi Convenzionati in attuazione degli obblighi assunti in sede di Offerta - contenenti le informazioni indicate nel facsimile *"tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto"* e a quelli convenzionati successivamente in adempimento delle prescrizioni indicate nei paragrafi 5.1.2, 5.1.4 e 5.1.5 del Capitolato Tecnico;
   g) mantenere per tutta la durata del contratto il numero totale degli esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui alle

precedenti lettere e) e f), inviati alla Consip S.p.A. e/o alle Unità Approvvigionanti;

h) provvedere, nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione di tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.1.5. del Capitolato Tecnico;
i) comunicare agli esercenti e alla Consip il calendario dei pagamenti relativo alle fatture emesse dagli esercenti stessi;
j) attivare, secondo quanto previsto nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, due call center con numero verde per il rilascio di informazioni, uno dedicato agli esercenti ed uno dedicato Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti;
k) rispettare, per tutta la durata della presente convenzione e dei singoli contratti di fornitura, gli impegni relativi alla commissione offerta ed ai termini massimi di pagamento agli esercenti, dichiarati nell'Offerta Tecnica, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara;
l) provvedere, nel caso in cui uno o più Buoni pasto, inviati dall'esercente al Fornitore per il relativo rimborso, vengano contestati dal Fornitore stesso, a liquidare nei tempi previsti l'importo dei buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura, nonché a rendere disponibile all'esercente, dietro sua richiesta, l'originale o la copia dei Buoni pasto oggetto di contestazione;
m) esibire alla Consip S.p.A., a fronte di una sua eventuale richiesta quanto previsto nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico per ciascuno degli esercizi riportati negli elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta;
n) sopportare i costi delle verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione, secondo quanto previsto nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, provvedendo ad effettuare i relativi pagamenti all'Organismo di ispezione;
o) accettare la restituzione da parte delle Amministrazioni dei Buoni pasto non utilizzati, provvedendo ad emettere la nota di credito e, sulla base delle richieste delle Amministrazioni stesse, a portare a discarico o rimborsare tale nota di credito oppure a sostituire i buoni pasto scaduti con altri di nuova emissione, secondo quanto previsto nei paragrafi 4 e 7 del Capitolato tecnico;
p) eliminare, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo 9.3. del Capitolato Tecnico, ferma restando l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali secondo quanto previsto dalla presente Convenzione per le singole fattispecie;

q) rendere disponibile alla Consip S.p.A. (così come previsto al paragrafo 6 lett.i) del Capitolato), entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta, la documentazione necessaria (eventualmente anche in formato elettronico) a garantire la tracciabilità dei buoni oggetto dell'appalto, con particolare riferimento ai buoni emessi, buoni rientrati, buoni resi e buoni in circolazione. Nonché a garantire le evidenze, per ciascuna fattura (emessa dagli esercenti con riferimento ai buoni oggetto di codesto appalto), richieste al paragrafo 6 lett. j) del capitolato tecnico ed a registrare le fatture relative al pagamento dei buoni pasto Consip agli esercenti su un registro IVA appositamente dedicato a codesto appalto così come descritto al paragrafo 6 lett. k) del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7
ACCETTAZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA E CONSEGNA DEI BUONI PASTO

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a ricevere, verificare la validità e ad accettare gli Ordinativi di Fornitura ed i relativi addendum, secondo le modalità ed i tempi definiti nelle Condizioni Generali e nei paragrafi 2.2.4, 2.2.5., 2.3, 3.3. e 3.4 del Capitolato Tecnico ed a svolgere le ulteriori attività stabilite, per i Buoni pasto a valore, nei paragrafi 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4. e 2.4.5. e, per i Buoni pasto parametrali, nei paragrafi 3.2., 3.5. e 3.6. del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ed i termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
2. I Buoni pasto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere consegnati dal Fornitore con le modalità stabilite nel paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico ed esattamente nelle Sedi di consegna indicate nelle Richieste di Approvvigionamento.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro e non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10. I Buoni pasto consegnati dovranno avere le caratteristiche e riportare le indicazioni descritte nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
4. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 8
SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato sub "G" al Capitolato Tecnico, pena

l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

2. La Consip si riserva il diritto di chiedere ulteriori dati nonché l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, a da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta. La medesima richiesta può essere fatta valere anche dalle Amministrazioni Contraenti.
3. La Consip si riserva inoltre il diritto di effettuare, successivamente alla stipula della Convenzione, apposite verifiche ispettive secondo le modalità indicate nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico. I costi di tali verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati applicando uno sconto del 16,57% ,al Valore nominale dei Buoni pasto.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità indicate nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 60 (sessanta) giorni Fine Mese dalla data di ricevimento della fattura e della eventuale documentazione di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. IBAN IT07 R 03226 02400 000500018201, intestato al Fornitore presso UNICREDIT BANCA. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

   Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 9, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre n. 90 (novanta) giorni, oltre i termini stabiliti al precedente comma 2, potrà sospendere la fornitura del servizio (e quindi l'emissione di ulteriori Buoni pasto), relativamente all'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente ed altresì rifiutare

ulteriori Ordinativi di fornitura emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di approvvigionamento né nuovi Ordinativi. Qualora l'Amministrazione emetta comunque una Richiesta di approvvigionamento o un nuovo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore comunicherà nei termini previsti nei paragrafi 2 e 3 del Capitolato Tecnico ("Attivazione del servizio") la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione.

4. Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni emessi.

ARTICOLO 10
PENALI

1. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità indicate nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a corrispondere la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 11
CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva rilasciata dalla UGF Assicurazioni S.p.A. avente n. 96/51534885, per un importo di Euro 11.101.900,00 (undicimilionicentunomilanovecento/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale di detta garanzia - è emesso dalla

Consip con cadenza annuale.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione avente numero 96/51534877 di importo di Euro 26.200,00= (ventisemiladuecento/00) secondo le modalità e le condizioni indicate nelle Condizioni Generali.
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A., procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive.

ARTICOLO 12
RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, si conviene che la Consip potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. la Convenzione nei seguenti casi:
   (a) in caso di ritardo, protratto per 30 giorni, nella predisposizione ed inoltro dei dati di cui all'art. 8.1. e 8.2. della presente Convenzione;
   (b) indipendentemente dal verificarsi dell'ipotesi prevista alla successiva lettera (e), nel caso in cui venga constatato l'inadempimento, da parte del Fornitore, all'obbligo di mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, il convenzionamento con il numero totale di Esercizi convenzionati nel Lotto, in adempimento agli obblighi di convenzionamento assunti in sede di Offerta Tecnica, nonché il mancato rispetto della percentuale massima di commissione e/o dei termini di pagamento (cfr., art. 6 , lettere g) e k);
   (c) in caso di inadempimento all'obbligo di procedere alla sostituzione dello/degli esercizio/i che è/sono stato/i convenzionato/i in adempimento agli obblighi assunti in sede di Offerta Tecnica e che abbiano comunicato disdetta (cfr., articolo 6, lettera h) della presente Convenzione);
   (d) nel caso in cui, successivamente all'applicazione di una penale per non conformità degli esercizi convenzionati ai LQA previsti, un'ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità degli esercizi convenzionati rispetto ai LQA previsti, secondo quanto precisato nel paragrafo 9.2.1. del Capitolato Tecnico;
   (e) nel caso in cui, successivamente ad una prima verifica ispettiva che abbia rilevato una non conformità relativa al rispetto della percentuale massima di commissione e/o ai termini di pagamento dichiarati in Offerta Tecnica, un'ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità, secondo quanto previsto al paragrafo 9.2.3 e 9.2.3.1 del Capitolato Tecnico.

2. Le Amministrazioni contraenti potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
   a) in caso di ritardo, rispetto ai tempi di consegna dei Buoni pasto indicati nel paragrafo 2.5. del Capitolato Tecnico, prolungato per 30 giorni, per la prima Richiesta di Approvvigionamento e di 12 giorni, per le Richieste di Approvvigionamento successive alla prima;
   b) in caso di inadempimento all'obbligo di assicurare, per tutta la durata dei rispettivi Contratti di Fornitura, il convenzionamento con il numero minimo di Esercizi Convenzionati per sede di utilizzo e con il numero minimo di Esercizi Convenzionati per il Buono Pasto Parametrale in attuazione degli obblighi di cui ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.4 del Capitolato Tecnico, (cfr., articolo 6, lettera a) e b) della presente Convenzione);
   c) in caso di inadempimento all'obbligo di procedere alla sostituzione dello/degli esercizio/i che è/sono stato/i convenzionato/i e che abbiano comunicato disdetta secondo quanto previsto al paragrafo 5.1.5 del Capitolato Tecnico (cfr., articolo 6, lettera h) della presente Convenzione);
   d) in caso di inadempimento da parte del Fornitore agli altri obblighi di cui all'art. 6, lettere c), d) e), i), j), o) e p) della Convenzione.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del d.Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 13
DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale e Regionale/Provinciale, nominati dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di loro competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15
CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 29/10/2010

CONSIP S.p.A.
Dott. Danilo Oreste Broggi
C.F.: BRGDLR60A07F205I
Certificatore: Postecom
Validità: dal 17-11-2009 al 17-11-2012

IL FORNITORE
Dr. Bernardo Bernardi
C.F.: BRN BNR 49R19 G337A
Certificatore: INFOCAMERE S.C.P.A.
Validità: dal 04.08.2008 al 04.08.2011

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Accettazione dell'Ordinativo di fornitura e consegna dei buoni pasto); Articolo 8 (Servizi

connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 29/10/2010

IL FORNITORE
Dr. Bernardo Bernardi
C.F.: BRN BNR 49R19 G337A
Certificatore: INFOCAMERE S.C.P.A.
Validità: dal 04.08.2008 al 04.08.2011